

Avv. FRANCA GALATI
Via XX Settembre 34 98066 Patti (ME)
Tel.0941.240807 – 3476284620
Pec: avv.francagalati@pec.giuffre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART.700 CPC

con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del Prof. **SURACE FRANCESCO**, nato a Messina il 17.05.1990 e residente in Patti Via Padre Pio da Pietrelcina n.14/A Cod. Fisc: SRCFNC90E17F158I, elettivamente domiciliato in in Patti Via XX Settembre n. 34 , presso lo studio dell'Avv. Franca Galati (c.f. -GLTFNC62L65E674M) , che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.francagalati@pec.giuffre.it

ricorrente

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie Provinciali dell'Ambito **Territoriale** di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto

GPS Fascia 2 A036 – SCIENZA E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA

Posizione Grad.provinciale 24 PUNTEGGIO 24,5



GPS Fascia 2 A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

Posizione Grad.provinciale 316 PUNTEGGIO 24,5

GPS Fascia 2 A037 - SCIENZE E TECN.delle costruz. tecnol. e tecniche di Rapp.grafica

Posizione Grad.provinciale 563 PUNTEGGIO 24,5

GPS Fascia 2 A038 - SCIENZE E TECNOLOGIE delle costruzioni AERONAUTICHE

Posizione Grad.provinciale 13 PUNTEGGIO 24,5

GPS Fascia 2 A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

Posizione Grad.provinciale 31 PUNTEGGIO 24,5

GPS Fascia 2 A020 – FISICA

Posizione Grad.provinciale 239 PUNTEGGIO 24,5

GPS Fascia 2 A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Posizione Grad.provinciale 925 PUNTEGGIO 24,5

GPS Fascia 2 A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA I GRADO

Posizione Grad.provinciale 947 PUNTEGGIO 24,5

e in III fascia nelle Graduatorie di Istituto ed in II fascia nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè di tutti i docenti che in virtù dell’inserimento “*pleno iure*” del ricorrente nella II fascia delle graduatorie d’Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell’Ambito Territoriale di Messina, valide per il predetto biennio sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente per i quali, giusta istanza stesa in calce al presente, in ragione dell’elevato numero, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell’art. 151 cpc, con la pubblicazione nell’apposita sezione del sito ministeriale.

Premessa

Il ricorrente ha fatto domanda Numero protocollo: **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE. .I.7863578.31-05-2022**, per essere inserito nelle graduatorie provinciali (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. **2022/2023 e 2023/2024** ai sensi della O.M. n. 112 del 06.05.2022.

Il ricorrente è in possesso della **Laurea Magistrale in INGEGNERIA INDUSTRIALE indirizzo tecnologico Gestionale LM33 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica e dei 24 CFU**



conseguiti presso l'**Università telematica Unipegaso** nell'a.a. 2021/2022, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure volte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015).

Tuttavia, il possesso dei detti CFU, in aggiunta alla Laurea, in sede di valutazione della domanda non è stato riconosciuto quale titolo abilitante e, pertanto, il ricorrente - non avendo sistema telematico del MIUR nella categoria "istanze on line" - consentito l'inserimento della domanda in prima fascia - risulta inserito nelle GPS in 2^a fascia alla posizione:

GPS Fascia 2 A036 – SCIENZA E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA

Posizione Grad.provinciale 24

GPS Fascia 2 A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

Posizione Grad.provinciale 316

GPS Fascia 2 A037 - SCIENZE E TECN.delle costruz. tecnol. e tecniche di Rapp.grafica

Posizione Grad.provinciale 563

GPS Fascia 2 A038 - SCIENZE E TECNOLOGIE delle costruzioni AERONAUTICHE

Posizione Grad.provinciale 13

GPS Fascia 2 A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

Posizione Grad.provinciale 31

GPS Fascia 2 A020 – FISICA

Posizione Grad.provinciale 239

GPS Fascia 2 A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Posizione Grad.provinciale 925

GPS Fascia 2 A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA I GRADO

Posizione Grad.provinciale 947

Nelle graduatorie d'Istituto (GI), il ricorrente è inserito in III fascia proprio in ragione di detta mancata valutazione.

L'odierno istante in virtù dei titoli posseduti e sopra elencati ha diritto ad essere inserito nella I fascia delle GPS per le classi concorsuali di riferimento provincia di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella II classe delle G.I. per i seguenti motivi.

Preliminarmente e solo per scrupolo difensivo in subiecta materia si rileva che la Corte di Cassazione ha



riconosciuto, costantemente, **la giurisdizione del Giudice ordinario**. Infatti in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite “...*ai fini dell’individuazione di chi sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dell’inserimento in graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto di rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*” (SS.UU. 25840/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25972/2016, Cass. civ. n. 21186/2017).
anche Cass. civ. n. 25972/2016, Cass. civ. n. 21186/2017).

DIRITTO

1) Illegittimità dell’ O. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente l’inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I..
Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Costituzione .

La recente Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, ha previsto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124. e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Più precisamente tale ordinanza, stabilisce all’art. 1 co. 1 che: “La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo



4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124". Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, l'Ordinanza prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso". Tale Ordinanza, per come già anche quella relativa al precedente biennio (2020-2022 n. 60/2020) in maniera illegittima e non tenendo conto della normativa Europea, della normativa Nazionale, delle numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia e di quanto detto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020 ha ancora una volta fatto **la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU.**

Con tale provvedimento, rimane invariato per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI).

Così agendo il Ministero, ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella I Fascia delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella seconda fascia G.I.. È ormai pacifico e incontrovertibile che l'abilitazione all'insegnamento e/o i 36 mesi di servizio costituenti titolo abilitante all'insegnamento sono equipollenti ai 24 CFU. Infatti, l'aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU ha gli stessi diritti e deve godere delle stesse modalità di accesso all'insegnamento riconosciute all'aspirante docente abilitato e/o munito di 36 mesi di servizio. In ragione di quanto sopra il ricorrente avrebbe dovuto avere accesso alla prima fascia delle GPS nonché alla seconda fascia delle GI, cosa di fatto illegittimamente negata dalla ordinanza ministeriale, con grave pregiudizio.

E' evidente la Disparità di trattamento e la violazione dell'art. 3 Costituzione.



Il Ministero dell'Istruzione persiste anche per l'ulteriore biennio 2022-2024 a negare il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione". Infatti, l'O. M. n. 112/2022 prevede all'art. 3 comma 2 che: "Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"; e al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso"; stessi criteri si applicano per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento. L'O. Ministeriale n. 112/2022, così come la precedente di istituzione delle G.P.S. e delle G.I. (O..M. n. 60/2020) è illegittima ed in violazione della normativa primaria e va disapplicata per le ragioni che seguono. Accade che viene impedito al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in ragione del mancato conseguimento dell'abilitazione. Tuttavia sulla scorta della vigente normativa e della univoca e costante giurisprudenza, il ricorrente è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea in Scienze Politiche Vecchio ordinamento e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari. Il superamento di specifici esami universitari ha permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione, del ricorrente, nelle discipline didattiche e di insegnamento. Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore con il D. Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di



cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Il ricorrente, invece, in possesso del diploma e dei 24 CFU ha diritto all'inserimento diretto, su questa sola base, nelle graduatorie delle supplenze di prima fascia per quelle provinciali e di seconda fascia per quelle di istituto. Tali titoli, tuttavia, non gli hanno consentito l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto in forza di quanto disposto dalla O.M. n. 112 del 6.05.2022, di cui viene qui contestata la illegittimità per violazione della normativa primaria, cioè la L. 107/2015 ed il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consente l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito al conseguimento dei 24 CFU, con valore abilitante. Per dovere di completezza ed una migliore comprensione appare opportuno ricostruire il quadro normativo.

Il legislatore ha stabilito, all'art. 1, comma 110, L. 107/2015, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.Lgs. 59/2017. Il citato comma 110 infatti così recita testualmente *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i*

posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali". In attuazione della citata legge delega, è stato emanato il D.Lgs. Aprile 2017 n. 59 contenente norme sul *"Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"*.

Tale decreto, all'art. 5 - come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - in relazione ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento docenti prevede: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo*



equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. 59/2017 è stata infatti introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, L. 107/2015; sempre sulla scorta della legge-delega (L. 107/2015), che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l'abilitazione, che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

In altri termini, è lo stesso legislatore che equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione o in alternativa la laurea più i 24 cfu oppure i 36 mesi di insegnamento. Il quadro delineato già di per sé è sufficiente per poter affermare che il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo abilitante secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 Legge 107/2015) e, pertanto, il ricorrente è titolare dei requisiti per essere incluso nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento; in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.



Quanto affermato e riconosciuto sotto il generale profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie; infatti, la giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, ha pienamente condiviso l'assunto legislativo e lo applica in ogni singolo caso di specie.

Il Tribunale di Messina con giurisprudenza unanime e copiosa statuisce che: "parte ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5D.Lgs 5912017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)...che le consente di partecipare...più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti....". Negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I. è una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Secondo il giudice del lavoro, "la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata', ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente...ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione ". Per il



Tribunale di Messina, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" devono essere complessivamente rivisitati, e che, pertanto, anche l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia GPS debba essere consentito, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Ed ancora, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in una recentissima pronuncia, in via cautelare, (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021) ha stabilito che: "di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti";) e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto del ricorrente. L'orientamento del Tribunale di Messina, si è consolidato nel tempo, tanto che nelle recenti pronunce è stato stabilito il principio secondo cui: "appare ragionevole ritenere, richiamando precedenti di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU.

Il ricorrente pertanto, in possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU, avrebbe dovuto essere valutato come docente in possesso dell'abilitazione. Diversamente, si giungerebbe all'illogica conseguenza che il ricorrente, in possesso della capacità e della qualità didattica che gli consentirebbe di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU) in base agli stessi titoli verrebbe escluso dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II fascia delle graduatorie d'istituto.

La giurisprudenza di merito si è già ripetutamente pronunciata sul punto; in particolare i Tribunali di Roma, La Spezia, Salerno, Pordenone, Messina e Cosenza. Il Tribunale di Messina ha emesso numerose ordinanze cautelari confermate anche nel merito (vedasi sentenza n. 517 del 2.03.22).



Ne consegue che appare alquanto illegittima la condotta del Ministero che non consente al ricorrente di essere inserito in I fascia nelle GPS e in II fascia nelle GI, nonostante sia in possesso dei 24 Cfu, ovvero di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto.

In effetti, il ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Non vi è dubbio che il sistema di reclutamento dell'amministrazione scolastica appaia irragionevole ed illegittimo, in quanto essa continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU in aggiunta al titolo di accesso specifico per la classe di concorso.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto, avendo provato il possesso dei relativi requisiti, ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo quale docente in possesso di abilitazione e, pertanto, **rispettivamente, in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI.**

Alla luce di quanto argomentato si avanza **ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.:**

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

Sul fumus boni juris: è giurisprudenza costante di tutti i Tribunali Italiani l'aver affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU, dal momento che il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU, vanta il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa del ricorrente, che gli permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così



interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati

Per esempio, il Tribunale di Messina in data 7.01.2022 ha confermato che "appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (...) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU"

Sul periculum in mora: Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "periculum in mora", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del fumus boni, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge, non v'è periculum che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del periculum in mora stesso rispetto al fumus boni iuris.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma di Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come vi sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile anche per le copiose ordinanze che quotidianamente si possono leggere andando sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) per le diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra il ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra quanto prima e senza incorrere in discriminazioni con altre situazioni analoghe.



Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma di Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come vi sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

È bene inoltre evidenziale come la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum..

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR n.28597 del 29.07.2022 in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il “periculum in mora” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto; L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l'agognata ammissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. La recentissima modifica normativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo. Non solo! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti-risarcibile.

Per tutti i suesposti motivi il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione, **voglia accogliere le seguenti domande**



Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso:

In via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc , previa fissazione di un'udienza per la discussione ovvero *inaudita altera parte*, ordinare al resistente, attraverso i propri Uffici periferici, di collocare il ricorrente , rispettivamente nella I fascia delle GPS e nella II delle GI, pronunciando, in ogni caso, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, nelle more del giudizio;

Nel merito:

1. Ritenere e dichiarare il valore abilitante all'insegnamento, dei titoli posseduti dal ricorrente ovvero il Diploma di Laurea unitamente ai 24 CFU;
2. conseguentemente, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'OM n. 112/2022, il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI) per l'intera loro validità nelle quali risulta già inserito, ovvero quelle tenute dall'AT di Messina, nei posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti;
3. Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, per il tramite dei propri Uffici periferici di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti, nonché di emanare tutti gli atti e provvedimenti propedeutici e conseguenziali a tal uopo;
4. condannare, altresì, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite.

ISTANZA per la determinazione delle modalita' di notifica ex art 151 c.p.c.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra ricorrente ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente; il ricorrente **CHIEDE**



All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Si allegano in copia: 1) domanda di inserimento in GPS e GI; 2) diploma di laurea; 4) attestato di riconoscimento 24 Cfu; 5) graduatorie GPS E GI., 6) Procura alle liti

Ai fini del pagamento del contributo si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e il contributo versato è pari ad € 259,00.

Patti, 09.09.2022

Avv. Franca Galati

